



# **Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19**

**(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)**

**Modifica del 17 dicembre**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>2</sup>,

*Art. 10* Quadro temporale

<sup>1</sup> Per i mutui, le fidejussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste vengono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022.

<sup>2</sup> Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste vengono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 31 marzo 2022.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Cantone che chiede contributi supplementari di cui all'articolo 15 stipula con la SECO al più tardi entro il 30 aprile 2022 un complemento al contratto relativo all'utilizzo.

<sup>1</sup> RS 951.262

<sup>2</sup> RS 818.102

*Art. 17 cpv. 1, 2 lett. c, 2<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.

<sup>2</sup> I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- c. nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

<sup>2bis</sup> Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 agosto 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.

<sup>4</sup> I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.

*Art. 23 cpv. 2 e 5*

<sup>2</sup> Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

<sup>5</sup> Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.

II

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 18 dicembre 2021 alle ore 00.00 con effetto sino al 31 dicembre 2031<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'articolo 16 capoverso 3 entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2021 con effetto sino al 30 aprile 2022.

<sup>3</sup> L'articolo 10 ha effetto sino al 31 marzo 2022.

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr